

COPIA CONFORME

SENTENZA N. 751/2018
Cron. 2655

2

CORTE DI APPELLO
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Sez/Coll: LA

R.G: 497/2017

All'udienza collegiale del giorno

18/09/2018 ore

10:09

PRESIDENTE Dr. PAPAIT MARIA LORENA

Relatore

Giudice/Consigliere Dr. SANTONI RUGIU ROBERTA

Giudice/Consigliere Dr. BARASCHI FLAVIO

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto

Ulderica Fanelli

Preliminarmente il Presidente
sostituisce quale relatore della

causa al G.R. Dr.

Il G.R. Dr.

Cronologico n.

Chiamata la causa

Attore principale

JUNIOR CLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Avv. BONICOLI ILARIA

Avv. FORMICHINI LAURA sostituita dall'avv. Francesca Provenzale

Convenuto principale

INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avv. MAIO ILARIO

Avv. ZAFFINA ANTONELLO

Avv. FALLACI presente

Convenuto (altro)

S.C.C.I. INPS

Avv. MAIO ILARIO

Avv. ZAFFINA ANTONELLO

Avv. FALLACI presente

I procuratori delle parti insistono nelle prese conclusioni e chiedono porsi la causa in decisione.

IL PRESIDENTE

assegna la causa in decisione.

La Corte si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.

- ❖ Il Presidente dà quindi lettura in aula del dispositivo della sentenza / ordinanza che viene allegata al presente verbale.

~~❖~~ La Corte pronuncia sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e dei motivi della decisione di seguito riportati che vengono allegati al presente verbale.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 19.00

Firenze, 18 settembre 2018

IL CANCELLIERE

Dott.ssa Veronica Fanelli

LA PRESIDENTE

Dott.ssa Maria Lorena Papait



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

La Corte di Appello di Firenze

Sezione lavoro

nelle persone dei Magistrati:

dr. Maria Lorena Papait

Presidente rel.

dr. Roberta Santoni Rugiu

Consigliera

dr. Flavio Baraschi

Consigliere

nella causa iscritta al n. 497/2017 RG promossa da :

JUNIOR CLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

con l'avv. Laura Formichini

appellante

contro

INPS (ex ENPALS)

con l'avv. Antonello Zaffina

appellato

all'udienza **18 settembre 2018** ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della motivazione contestuale, la seguente

SENTENZA

Con sentenza n.978/2016 in data 15.11.2016 il Tribunale di Firenze respingeva l'opposizione proposta dalla Junior Club Associazione Sportiva nei confronti dell'avviso di addebito n.36120120001810135 notificato il 16.1.2013 (dell'importo di euro 74.919.87 per contributi e sanzioni) relativo a tre lavoratori impiegati quali istruttori di tennis dall'associazione, Merlini Maria Silvia, Monnechi Marco e Morelli Dario e al periodo di contribuzione 02/2006 – 10/2009. L'avviso di addebito seguiva a verbale di accertamento SIAE del 8.10.2009, quando gli agenti Siae procedevano ad ispezione *in loco*, e a diffida per inadempienza contributiva Enpals del 20.1.2011, notificata il 27.1.2011.

L'associazione aveva opposto l'avviso di addebito : -per insussistenza dell'obbligo contributivo, contestando che i rapporti di lavoro con i tre istruttori fossero di tipo subordinato, posto che gli stessi operavano come liberi professionisti e l'obbligo contributivo doveva semmai gravare su di loro; -per illegittima estensione al periodo 02/2006-10/2009, mentre la contestazione di Enpals riguardava solo il giorno 8.10.2009; -per prescrizione delle somme richieste per il periodo 02/2006-12/2007; -per omessa indicazione dei criteri di calcolo adottati dall'Ente.

Il primo giudice richiamava il DM 15.3.2005 (voci nn.20 e 22), secondo cui gli istruttori sportivi sono tenuti all'iscrizione all'Enpals a prescindere dalla natura autonoma o subordinata del rapporto, e riteneva però rilevante l'accertamento della natura subordinata dei rapporti per stabilire se l'obbligo di iscrizione spettasse all'associazione. Esaminate le risultanze istruttorie, compreso il dato della percezione di una retribuzione (e non di meri compensi spese), concludeva quindi per la natura subordinata dei rapporti, compreso quello di Morelli che aveva una posizione del tutto analoga a quella degli altri due, non ritenendo che il compenso ricevuto gli venisse corrisposto per l'attività di giocatore come dallo stesso sostenuto. Riteneva poi che, nonostante l'indicazione nel verbale Siae e nella diffida del giorno 8.10.2009, l'accertamento potesse considerarsi riferito a tutto il periodo oggetto dell'avviso di addebito, posto che al verbale erano allegate le dichiarazioni dei lavoratori che riguardavano un periodo di lavoro assai risalente e si dava atto che la documentazione visionata risaliva negli anni. Respingeva infine l'eccezione di prescrizione, stante l'effetto interruttivo della diffida notificata il 27.1.2011, così come la contestazione riguardante le modalità di calcolo, considerati gli elementi a ciò utili indicati in dettaglio nel verbale di accertamento.

La Junior Club Associazione Sportiva Dilettantistica appella la sentenza per quattro motivi:

- 1) violazione di legge ex art.67 comma 1 lett.m) TUIR - omessa pronuncia su un punto decisivo della domanda : il primo giudice non ha considerato la natura dei compensi percepiti dai tre istruttori che si configurano quali "redditi diversi" esenti da imposizione fiscale e contributiva per le associazioni e le società sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 67 comma 1 lettera m) TUIR; inoltre, quanto a Morelli, non ha considerato che i compensi gli venivano erogati solo come giocatore e non per l'attività di istruttore, ciò che esclude ogni obbligo contributivo in base a messaggio del Coni del 6.6.2006
- 2) nullità dell'avviso per illegittima estensione del periodo di accertamento dal 02/2006 al 10/2009 : gli elementi indicati dal primo giudice (riferimento nel verbale alle dichiarazioni dei lavoratori relative anche ad anni precedenti e alla documentazione visionata) sono generici e indeterminati e non servono a delimitare né indicare con precisione il periodo *de quo*, che non è mai stato oggetto di contestazione, così determinandosi anche una violazione del diritto di difesa per l'associazione
- 3) nullità dell'avviso per omessa indicazione dei criteri di calcolo : si ribadiscono le contestazioni già avanzate in primo grado
- 4) circa la prescrizione, mancano validi atti interruttivi prima della notifica dell'avviso, posto che gli atti precedenti (verbale e diffida) si riferiscono solo al giorno 8.10.2009.

L'INPS (ex Enpals), eccepisce l'inammissibilità del motivo sub 1) perché mai proposto prima, in ipotesi comunque l'irrelevanza della normativa richiamata perché dettata in materia tributaria e non contributiva; in ogni caso rileva l'applicabilità della stessa ai lavoratori che non siano dipendenti (mentre i rapporti oggetto di contestazione si configurano come subordinati) e alle sole associazioni dilettantistiche, presupposto né dedotto né dimostrato dalla associazione appellante (in primo grado neppure qualificatasi come "dilettantistica", ma denominatasi "Junior Club Associazione Sportiva"). Richiama inoltre la normativa di riferimento (art.3 D.lvo 708/47 e DM attuativo 15.3.2005) che indica tra i lavoratori obbligati all'iscrizione all'Enpals gli istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di ogni tipo e gli istruttori di società sportive, a prescindere dalla natura

autonomia o subordinata delle loro prestazioni. Quanto agli altri motivi, richiama le difese già svolte, recepite dalla sentenza di primo grado.

L'appello è infondato e va respinto.

Quanto al primo motivo, fondato sul regime di esenzione tributaria e contributiva di cui all'art.67 lett.m TUIR, in effetti si tratta di una difesa del tutto nuova, mai prima proposta, e quindi inammissibile. Peraltro non si tratta solo di questione interpretativa, posto che la disposizione richiamata implica il riferimento a dati di fatto ed elementi costitutivi della fattispecie che non sono stati oggetto neppure di allegazione in primo grado.

L'art.67 lett.m TUIR prevede infatti, per quanto qui rileva, che siano "redditi diversi", esenti da tassazione (e quindi da contribuzione previdenziale) *"...i compensi erogati...nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto..."*

L'appellante non ha mai allegato in primo grado, né quindi provato, la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l'applicazione dell'art.67, ossia l'assenza di fini di lucro, il perseguimento di finalità sportive dilettantistiche, il riconoscimento da parte del CONI, l'esercizio in concreto dello sport dilettantistico e l'erogazione di compensi per cui si pretende l'esenzione nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (si richiama Cass. 23786/2016 circa la non sufficienza del riconoscimento da parte del CONI : *"...ai fini dell'applicazione del regime fiscale di non imponibilità, fino ad euro 7.500,00, dei redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m. (prima 81) del d.P.R. n. 917 del 1986, secondo quanto previsto dal successivo art. 69, nel testo applicabile dal 1° gennaio 2004, i compensi per prestazioni (nella specie, percepiti da un istruttore sportivo) devono essere erogati da un' associazione di tipo sportivo-dilettantistico nell'ambito di tale attività e non di quella commerciale, essendo insufficiente il mero riconoscimento da parte del CONI della qualifica di società sportiva dilettantistica"*).

Né invero l'appellante ha comunque assolto detto onere, di allegazione e prova, nel presente grado, così che il motivo *de quo* è anche infondato. Si richiama in proposito Cass. 23786/2016, che esclude peraltro sia sufficiente il riconoscimento da parte del CONI, qui in ogni caso non provato: *"...ai fini dell'applicazione del regime fiscale di non imponibilità, fino ad euro 7.500,00, dei redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m. (prima 81) del d.P.R. n. 917 del 1986, secondo quanto previsto dal successivo art. 69, nel testo applicabile dal 1° gennaio 2004, i compensi per prestazioni (nella specie, percepiti da un istruttore sportivo) devono essere erogati da un' associazione di tipo sportivo-dilettantistico nell'ambito di tale attività e non di quella commerciale, essendo insufficiente il mero riconoscimento da parte del CONI della qualifica di società sportiva dilettantistica"*.

Nello stesso senso si esprime anche la sentenza Cass.31840/2014 richiamata dall'appellante, secondo cui *"Le somme che le società sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito registro tenuto dal Coni corrispondono a soggetti che prestino la loro opera in favore delle stesse (nella specie istruttori...) sono esenti da contribuzione ai sensi del combinato disposto degli art.67 lett.m del t.u.i.r. sino alla soglia di euro 7.500...alla duplice condizione che : a) risultino erogate "nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche ((quale specificato dall'art.35 comma 5 d.l. n.207 del 2008 conv. con mod in L.n.14 del 2009), nulla rilevando in contrario l'assenza di uno specifico collegamento con la partecipazione a future manifestazioni o gare sportive; b) le*

prestazioni a fronte delle quali viene effettuata l'erogazione non abbiano carattere di prestazioni professionali, tali da renderli assimilabili a quelle proprie di un rapporto di lavoro subordinato".

Nel caso di specie il primo giudice ha correttamente concluso, in base all'istruttoria, per la natura subordinata dei rapporti dell'associazione con gli istruttori, non solo per la corresponsione di vere e proprie retribuzioni mensili fisse (e non rimborsi spese) per importi complessivi annui superiori agli euro 7.500 come dimostra il contratto acquisito nel corso degli accertamenti, con compenso di euro 9.600 (800 al mese) relativo alla maestra di tennis Merlini ma analogo a quello degli altri due (con dichiarato dalla teste Semucci). Ma anche per la durata e continuità dei rapporti, risalenti al 2003 quanto a Merlini, al 2002 quanto a Monnecchi e all'ottobre 2007 quanto a Morelli; per la regolarità della prestazione nei giorni da lunedì a venerdì, con orari stabili (14.30/18.30 Merlini, 14.45/20.00 Morelli, 14/20 Monnecchi); per l'inserimento nell'organizzazione di impresa dell'Associazione e assoggettamento al potere organizzativo della stessa, tramite il raccordo del suo direttore Franco Criscuolo, dal quale i maestri di tennis ricevevano le liste dei partecipanti alle lezioni, raccolte dalla segreteria, che svolgevano poi sui campi messi a disposizione dell'Associazione.

Non è quindi affatto emersa, come sostenuto dall'appellante a pag.5 : una gestione dell'attività di istruttori "in totale autonomia"; variabilità dei giorni e degli orari di lavoro; interruzioni significative della prestazione nel corso dell'anno, diverse da quelle tipiche di un rapporto di lavoro dipendente con le ferie; la percezione di somme a titolo di rimborso spese. Quanto a Morelli, non è affatto emerso che svolgesse l'attività di istruttore gratuitamente, anzi anche per lui la teste Semucci ha confermato l'esistenza di un contratto con la previsione di un compenso del tutto analogo a quello della Merlini prodotto in giudizio e lo stesso Morelli ha riferito agli ispettori in sede di accertamenti di svolgere mansioni di maestro di tennis, in modo continuativo in giorni e orari fissi e di avere percepito nell'ultimo mese euro 800. Come già evidenziato dal primo giudice, non è affatto plausibile che percepisce detta somma per l'attività di giocatore di tennis, in assenza peraltro di qualsiasi allegazione e prova specifica in merito.

Quanto agli altri tre motivi di appello, che peraltro reiterano le difese già svolte dall'associazione in primo grado, il Collegio ritiene del tutto corrette e condivisibili le motivazioni della sentenza del Tribunale.

La lettura complessiva del verbale di accertamento SIAE, con le dichiarazioni raccolte e la documentazione esaminata, così come della diffida Enpals con i prospetti allegati, consentono infatti di affermare che il periodo oggetto di accertamento e contestazione non è limitato al solo giorno dell'accesso ispettivo, l'8.10.2009, ma si estende a ritroso agli anni precedenti dei vari rapporti lavorativi. Del tutto espliciti, in proposito, i prospetti allegati alla diffida, nei quali sono indicati in dettaglio i periodi di addebito da febbraio 2006 a ottobre 2009 con i relativi importi e criteri di calcolo, ma anche le denunce trimestrali di cui all'all.F (doc.1 bis prodotto da lups in primo grado) nelle quali sono indicati periodi, nomi dei lavoratori, retribuzioni accertate, importi dovuti. Né si ravvisa in concreto alcuna lesione del diritto di difesa dell'associazione, che ha avuto modo di esporre diffusamente le proprie contestazioni, sia in sede amministrativa che in giudizio, inerenti tutto il periodo di addebito. Ciò vale anche per i criteri di calcolo, chiaramente indicati nei prospetti allegati alla diffida Enpals (con specificazione di sanzioni, tassi applicati, importi per contributi e sanzioni...), alla quale fa riferimento l'avviso di addebito opposto.

Quanto infine alla prescrizione, avuto riguardo alla diffida Enpals notificata il 27.1.2011, dalla quale come detto si desume chiaramente che il periodo contestato è quello da 02/2006 a 10/2009, il termine quinquennale è stato validamente interrotto, come già ritenuto dal primo giudice.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex DM 55/2014.



PQM

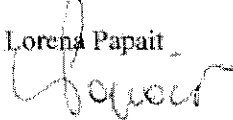
La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:

- respinge l'appello;
- condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese processuali del grado, che si liquidano in euro in euro 6.615, oltre spese generali 15%, iva e cap;
- dichiara che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Firenze, 18.9.2018

La Presidente rel.

dr.ssa Maria Lorena Papait



E' copia conforme all'originale
Firenze, li

21 SET. 2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr. Carlo De Stavola

